

**Ravenna Capitale**  
**Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII**  
(Ravenna, 21-22 ottobre 2016)

1. Nei giorni 21 e 22 ottobre 2016 si è svolto, presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna, l’VIII Convegno Internazionale Ravenna Capitale su “Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII”, cui aderivano l’Accademia Romanistica Costantiniana, l’Associazione Ravenna Capitale d’Occidente e l’Istituzione Biblioteca Classense.

Il Convegno, dedicato alla memoria della studiosa Giovanna Mancini, si proponeva di offrire un confronto fra il diritto pubblico contenuto nel Codice Teodosiano e il Breviario Alariciano e le altre fonti occidentali più tarde.

2. I lavori si sono aperti, sotto la presidenza di Boudewijn Sirks (Oxford), con l’intervento di Gisella Bassanelli Sommariva (Bologna), *Presentazione: ciò che resta dei libri 1, 6, 10-15 del Codex Theodosianus nel Breviarium Alarici*, la quale ha offerto un’ampia e dettagliata panoramica circa il problema dei rapporti fra Teodosiano e *Breviarium*. Focalizzandosi sui libri dal decimo al sedicesimo del Codice Teodosiano, tradizionalmente detti di diritto pubblico, la studiosa ha messo in rilievo come il Breviario Alariciano conservi pochissime di quelle costituzioni, saltando interi titoli. Tale falciatura operata dai Visigoti – ha notato l’a. – può suggerire un’interessante prospettiva di lettura del Teodosiano, quale complesso di norme indubbiamente vigenti, o che comunque potevano essere applicate, ma dotate di valore territorialmente limitato. Così, con riguardo al diritto pubblico, e in particolare a quei settori che coinvolgono la società e l’economia, si conferma come la legislazione tardoantica sia di fatto ‘episodica’, nel senso che il governo centrale interveniva legiferando soltanto quando si presentava un interesse specifico del governo medesimo come l’ordine pubblico, il controllo dell’economia, o l’ordine delle grandi città.

A seguire, la relazione di Giorgio Barone Adesi (Catanzaro), dal titolo *A 40 anni da ‘Teodosio II e la sua codificazione’: qualche osservazione sul ruolo della religio Romana nel codice teodosiano*, ha dato conto dei progressi di studi sul Teodosiano dopo l’opera di Gian Gualberto Archi, alla quale – come è stato evidenziato – va il grande merito di ‘aver sdoganato la romanistica dal basso impero per farla approdare al tardoantico’. Soffermandosi in particolare sul libro XVI del *Codex Theodosianus*, lo studioso ha messo in luce come per l’illustre Autore la *fides catholica Romana* abbia assunto nella legislazione teodosiana il ruolo di fondamento dogmatico dell’impero romano (C.Th. 16.1.2: *Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamento, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ...*), dato che, stando sempre al pensiero del Maestro Archi, troverebbe ulteriore conferma nel fatto che le comunità dei ‘dissenzienti’ non costituivano legalmente *ecclesiae*.

Il *Fuero Juzgo* versione del *Liber iudiciorum*, nella tradizione romanistica del medioevo spagnolo è stato il tema della relazione di Manuel J. Garcia Garrido (UNED

Madrid), il quale prendendo spunto dai risultati di un più ampio studio sul *Liber iudiciorum*, ha illustrato le particolarità del *Fuero Juzgo*, una versione in castigliano antico del *Liber iudiciorum* voluta dal re di Castiglia Ferdinando III 'Il Santo', per dare un diritto ai territori particolari come la provincia di Cordova e le altre province spagnole reduci della riconquista contro i mussulmani: mediante l'imposizione, come diritto locale, del *Fuero Juzgo* Ferdinando III annunciava quel programma di unificazione giuridica dell'impero, che avrebbe poi proseguito il figlio Alfonso X 'Il Saggio'. Facendo propria la tesi di Alvaro d'Ors, circa la territorialità del diritto visigoto, lo studioso ha concluso col mettere in evidenza come il Codice di Eurico contenga diritto romano volgare: ne sono esempio i titoli *de conmutationis et venditionibus*, e *de commendatis et commodatis* che illustrano un «primitivismo» – come lo definisce lo stesso studioso – visibile nella particolare concezione della compravendita e dei contratti di deposito, mutuo e comodato.

Di seguito, Salvatore Puliatti (Parma), con la relazione *Dopo il Teodosiano: l'opera degli interpreti occidentali. Linee di tendenza*, ha affrontato il problema relativo alla lettura che gli interpreti hanno cercato di dare al Codice Teodosiano relativamente a quelle norme, interne alla stessa compilazione, in contrasto tra loro o comunque non facilmente coordinabili. Dopo aver commentato il testo di CTh. 1.1.5 col quale lo stesso legislatore del Teodosiano suggeriva agli operatori del diritto di risolvere i conflitti tra le norme secondo il criterio cronologico, lo studioso si è soffermato più specificamente sul complesso di *leges* concernenti la giustizia criminale contro i senatori, per rilevare come il coordinamento tra quelle sei *leges* si basi su un rapporto di specialità tra norma generale e norme speciali che regolano le singole fattispecie di reato. Si delinea così una precisa distribuzione della competenza tra le varie istanze giudiziarie che prevede l'assegnazione della competenza generale ai governatori provinciali, escluso il *privilegium fori* (CTh. 9.1.1), il *iudicium quinquevirale* per le cause di particolare gravità (CTh. 9.1.13, CTh. 2.1.12) e l'applicazione della giurisdizione imperiale per le fattispecie che richiedono una particolare ponderazione della decisione, come i casi di *maiestas* o magia (CTh. 1.16.4, CTh. 9.40.10, CTh. 9.16.10): distribuzione che pare trovare conferma sia in fonti non giuridiche, quali le testimonianze di Sidonio Apollinare, le *Variae* di Cassiodoro e l'Anonimo Valesiano, sia nel *Breviarium Alaricum*, seppur riporti solo tre delle *leges* menzionate, ovvero CTh. 9.1.1, CTh. 2.1.12 e CTh. 9.40.10.

A conclusione della prima sessione di lavori, Lorenzo Fascione (Roma Tre) ha affrontato il tema *Cittadinanza romana e barbari d'Occidente*, focalizzando la sua attenzione sulla questione della titolarità della cittadinanza romana da parte dei barbari, in specie Visigoti, Burgundi, Alani, Suebi e Vandali. Se per Suebi, Vandali e quella parte degli Alani che proseguì con loro verso l'Africa, il problema trovò presto soluzione perché queste popolazioni diventarono regni indipendenti, per i Visigoti del regno di Tolosa e per i Burgundi del regno di Lione la questione rimase aperta fino, almeno, alla scomparsa di Odoacre. A tal proposito, il confronto con i passi di Ulpiano, D. 1.5.17 (22 *ad ed.*): *in orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*, e di CTh. 7.20.8: *omnibus benemeritis veteranis quam volunt patriam damus et immunitatem perpetuam pollicemur*, ha consentito allo studioso di confermare che anche Visigoti e Burgundi erano in realtà *cives romani*; ovvero, analizzando il contenuto

di quella titolarità e riflettendo sulla situazione politico-costituzionale dei luoghi su cui insistevano gli insediamenti barbarici, si può concludere che quei barbari, per essere stati *veterani*, erano già, nei confini dell'Impero, cittadini romani, e ora sono altrettanti *cives* nei loro regni.

3. Nella sezione pomeridiana del convegno, presieduta da Diego Arrigo Manfredini (Ferrara), la relazione *Corporazioni romane e arti medievali: il problema della continuità* di Victor Crescenzi (Urbino) ha approfondito il discorso dei rapporti tra le corporazioni di età tardoantica e le forme organizzative di tipo corporativo delle arti medievali di età comunale, dimostrando come tra questi *corpora* sia difficile instaurare una generale continuità. Tre sono in particolare gli aspetti che lo studioso prende in considerazione per porre in evidenza le diversità tra corporazioni tardoantiche da una parte e comunali dall'altra: le forme di controllo dell'ordinamento sui *corpora*, penetranti nell'ordinamento imperiale ed assenti nell'esperienza comunale; la struttura delle corporazioni, subordinata in età tardoimperiale a tutelare l'interesse pubblico ed in epoca comunale a salvaguardare gli interessi propri delle singole attività professionali; il rapporto tra *corpus* e membri, forte nell'esperienza delle corporazioni tardoantiche e pressoché inesistente in quelle comunali.

A sua volta, Soazick Kerneis (Paris 'Ouest') ha svolto una relazione su *La solidarité familiale et l'encadrement des peuples dans l'ancienne loi des Bretons d'Armorique*, con la quale ha illustrato la politica adottata dall'impero romano nei confronti delle tradizioni e degli usi dei Bretoni stabilitisi nel territorio dell'Armorique. Dall'analisi di una legge che è stata loro data nel corso del V secolo, è emerso come la solidarietà familiare fosse ancora molto forte: l'impero, lungi dal distruggere i singoli raggruppamenti familiari locali, mirava piuttosto a consolidarli, rafforzando la coesione del gruppo e rendendo il capo famiglia 'garante' della propria famiglia.

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid) ha svolto ampiamente il tema del *Il regno visigoto in Spagna. Il Re e le Assemblee Politiche ed Ecclesiastiche*, ponendo l'accento sui cambiamenti del diritto pubblico avvenuti in Spagna con i Visigoti. A partire da una riflessione sul contesto storico che è stato alla base della trasformazione della Spagna da romana a visigota, lo studioso ha descritto la struttura politica del regno visigoto, concentrandosi sulla figura del re e sulle assemblee politiche ed ecclesiastiche. La riflessione finale sui concili ha permesso allo studioso di evidenziare l'importanza storica del terzo concilio di Toledo per lo sviluppo del regno visigoto: iniziato l'8 maggio 589, il concilio di Toledo ha visto la conversione del re Recaredo I al cattolicesimo e la definitiva condanna dell'arianesimo.

4. Con il cambio di presidenza a Lorenzo Fascione, Alessandro Mancinelli (Perugia) ha cercato di dimostrare, attraverso l'analisi dei libri 11 e 12 delle *Variae*, come l'opera di Cassiodoro non sia affatto una raccolta disordinata di epistole, ma piuttosto un prodotto letterario complesso ed articolato, frutto di un preciso progetto politico (*Cass. var. 11. Modelli pratici per l'attività della prefettura del pretorio*). Il confronto con la *formula praefecturae praetorio* e con la *praefatio* al libro 11 in particolare – ha notato l'a. – conforta queste riflessioni ed anzi vi si potrebbe leggere la precisa intenzione di

Cassiodoro di tramandare ai futuri prefetti del pretorio un catalogo di modelli pratici da seguire nell'esercizio della loro attività.

José Miguel Piquer Marí (Valencia), *Il defensor civitatis: nel Codice Teodosiano e nelle legislazioni barbariche* (BA, LI, ET, LRB), ha illustrato la figura del *defensor civitatis*, soffermandosi in particolare a descrivere come tale istituzione, pur sopravvivendo nelle fonti legislative germaniche, abbia subito una vera e propria snaturalizzazione. Da una prima fase, che lo stesso relatore definisce del '*defensor civitatis* propriamente detto', caratterizzata dalla centralità del *defensor civitatis* quale difensore della plebe (in tal senso CTh. 1.29.1-6), si sarebbe passati alla successiva svalutazione di tale figura – 'decadenza' come è stata definita – in cui il *defensor* non è altro che un organo di governo locale con funzioni amministrative. Di tale trasformazione testimonierebbero non soltanto in quei passi di CTh. 1.29.7-8, in cui tra l'altro lo studioso individua i primi segnali di tale decadenza, ma anche taluni testi del *Breviarium Alarici*, 1.10.1-3, 2.4.2, 3.19.4, 8.5.59.

5. Nella seconda giornata di studi, presieduta da Salvatore Puliatti, la prima relazione di Luca Loschiavo (Teramo/RomaTre) su *Fisco e civiltas per i Goti di Teodorico* ha messo l'accento sulla politica adottata da Teodorico per cercare di unire i due popoli, i nuovi arrivati Goti e i Romani già residenti, sotto un unico governo. Dopo aver illustrato le due opposte tesi prospettate dagli studiosi circa l'obiettivo che il re goto avrebbe voluto realizzare con quella politica, se accostare e fondere Romani e Barbari o, all'opposto, tenere ben distinte le due comunità pur promuovendone la convivenza, lo studioso si è concentrato sui risultati di talune ricerche archeologiche e, soprattutto, su studi in merito alla politica fiscale del sovrano goto, per argomentare che l'esperienza teodericiana, nei suoi cinquant'anni di vita, lungi dal considerarsi fallimentare, ha segnato in maniera evidente la storia dei rapporti fra Romani e barbari.

Sulla scia del passo di Cassiodoro, var. 2.30 in cui è riportata la risposta del re Teodorico al prefetto del pretorio Anicio Probo Fausto, relativamente a certe esenzioni fiscali vantate dai *defensores ... sacrosanctae Mediolanensis ecclesiae*, prende avvio l'intervento di Anna Maria Giomaro (Urbino) dal titolo *Negotiatores e imposizione fiscale nelle Variae di Cassiodoro*. Si sviluppa così un'ampia riflessione che prende in considerazione i diversi elementi della menzionata esenzione fiscale: il monopolio di cui, sulla base della testimonianza cassiodorea, var. 2.26.4, si rileva come influisca sulla riscossione fiscale, in particolare sul *siliquaticum*; il *siliquaticum* appunto, esaminato nelle diverse configurazioni di imposta in *siliquae* sugli immobili, CTh. 12.4.1, C. 10.16.1 pr. ed imposta in *siliquae* sulle *negotationes*, Nov. Theod. 15; ed, infine, l'*auraria*, di cui a partire da var. 2.26.5, e con accenni ai titoli CTh. 13.1, *de lustrali collatione*, e C. 11.1, *de tollenda lustralis auri collatione*, si mettono in evidenza le caratteristiche per concludere circa la sua sopravvivenza nel mondo occidentale (pur dopo l'abrogazione di Anastasio I), anche se risulta continuamente soggetta a concessioni ed esenzioni particolari a favore di singole comunità.

A seguire Boudewijn Sirks (Oxford) con la relazione *L'aspect fiscal du colonat après 438 AD*, si è soffermato sugli aspetti fiscali del colonato dopo l'emanazione del Codice Teodosiano, proponendo un confronto tra alcuni testi del *Codex Theodosianus*, *Edictum Theoderici*, *Lex Romana Burgundiorum* e *Lex Burgundiorum*. Così, fatto un

breve cenno all'origine del fenomeno del colonato che – stando ad una tesi non condivisa dal relatore – risalirebbe alla riorganizzazione fiscale voluta da Diocleziano, con la quale i proprietari terrieri furono resi responsabili per la riscossione della capitazione, viene descritto il rapporto tra colonato e fiscalità, in base al quale la plebe rusticana, obbligata a pagare la sua capitazione, veniva a trovarsi in una condizione di permanente indebitamento e dipendenza nei confronti del proprietario terriero.

La relazione di Stefania Pietrini (Siena) su *L'intervento dell'anonimo commentatore di C.Th. 5.17.2 e il pagamento di sei once d'oro* ha proposto linee di riflessione sull'espressione *sex auri uncias ... cogatur inferret* di CTh. 5.17.2, che diviene, nella elaborazione dell'autore dell'*Interpretatio*, *sex auri uncias domino reddat*. Dopo avere descritto le due fattispecie ravvisabili nel testo, quella del colono fuggitivo di un privato su cui l'intervento dell'anonimo commentatore di CTh. 5.17.2 è particolarmente incisivo e quella del colono fuggitivo fiscale, sostanzialmente aderente al testo imperiale, l'attenzione dell'a. si è soffermata sul significato e sul valore da attribuire alle sei once d'oro, per concludere che potrebbe corrispondere alla somma della stima pecuniaria del colono sottratto alla sua *origo*.

Di seguito Francesco Fasolino (Salerno) ha svolto una relazione sul tramonto – come lo stesso lo definisce – della *petitio* (*La petitio di beni fiscali nella legislazione di Teodosio II e Valentiniano III*). La selezione di testi proposti, da CTh. 10.10.32-34, CTh. 10.30.68, CTh. 10.8.5, a Nov. Theod. 17.1-2, ha permesso allo studioso di sottolineare come le politiche fiscali di Teodosio II e Valentiniano III abbiano segnato l'estinzione definitiva di tale istituto. In particolare l'attenzione si è focalizzata sulla costituzione, riportata in Nov. Theod. 17.2.1-4, con cui Teodosio nel 444 arrivò al divieto di *petitio*: dal compito dell'imperatore, illustrato nell'*incipit* del testo, di proteggere il genere umano da *omne semen*, discende la chiara volontà di estirpare la prassi petitoria rappresentata con *alienas adpetendi fortunas*.

6. A chiudere le giornate di lavori la relazione di Antonino Milazzo (LUM Jean Monnet di Bari) su *Appunti sulla partecipazione nei sacrifici pagani ed eretici dal Teodosiano (CTh. 16.10.12.3) alla regolamentazione giustiniana (C. 1.11.7.2): le ragioni di un'assenza nel Breviarium Alaricianum* ha approfondito la politica religiosa adottata, rispettivamente, da Graziano e da Teodosio, mettendo in evidenza come l'elemento che la caratterizza sia proprio la forte intolleranza verso il credo pagano. Le costituzioni riportate nel libro XVI titolo 10 del *Codex Theodosianus*, in particolare, testimoniano una serie di provvedimenti repressivi verso i pagani, dalla proibizione del culto pagano, alla confisca e demolizione dei templi, per culminare nella pena di morte contro coloro che avessero continuato a praticare sacrifici pagani.

La considerazione finale sull'assenza nel *Breviarium Alaricianum* del corrispondente titolo del teodosiano culminerebbe nella soppressione, compiuta dal re visigoto Alarico II, di ogni riferimento alla legislazione contro il paganesimo.

Maria Luisa Biccari  
Università di Urbino 'Carlo Bo'